

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULL'AGGIORNAMENTO AL PIANO  
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE  
- PTFP - 2023-2025 E RIDETERMINAZIONE  
DOTAZIONE ORGANICA**

## COMUNE DI VALGIOIE

Provincia di TORINO

### L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 14 del 21 agosto 2023

**OGGETTO: Parere aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023 – 2025 e rideterminazione della dotazione organica**

L'Organo di Revisione Dott.ssa Maria Gabriella Aimo Boot, nominato Revisore Unico del Comune di Valgioie (TO) con deliberazione di Consiglio comunale n. 04 del 28 marzo 2022;

#### Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- ai sensi dell'art.1, comma 562 della Legge n.296/2006 gli enti al di sotto dei mille abitanti sono tenuti a rispettare nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese del personale con riferimento al valore della spesa per il personale sostenuta nell'anno 2008;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**Preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**Richiamati:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n.07 del 23 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023/2025 (parere del Revisore Unico n.01 del 23 gennaio 2023);
- Il PIAO approvato con deliberazione della Giunta Comunale;

**Vista:**

- la nota prot. 1372 del 01/04/2023 con la quale si richiedeva alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali c/o Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, ai sensi dell'art. 243, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 recante *“Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti”, l'autorizzazione alla modifica della dotazione organica conseguente a diverse motivazioni, tra le quali “[omissis...] Si evidenzia inoltre che il Comune di Valgioie non dispone di un segretario comunale titolare da gennaio 2020 e pertanto, da tale data, trattandosi di figura obbligatoria, sono stati attribuiti incarichi a scavalco ovvero, non essendo pervenute manifestazioni di interesse da parte di segretari iscritti all'Albo, mediante affidamento di incarico di vice segretario ai sensi ai sensi dell'art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 a dipendente di altra pubblica amministrazione. Il depauperamento delle risorse umane e delle relative competenze cui è conseguita la destrutturazione dell'organizzazione amministrativa ha prodotto, con ogni evidenza e senza ombra di dubbio alcuno, l'attuale*

situazione di deficitarietà strutturale, in quanto all'unico dipendente di ruolo amministrativo è stato chiesto di attivarsi per la gestione di tutte le attività amministrative del comune. Peraltro, ad oggi, pur tentando di sopperire alla carenza di personale con dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero mediante affidamento in appalto di taluni servizi (quali la gestione finanziaria, la gestione dei tributi), non è possibile all'Ente garantire la continuità dei servizi e il costante monitoraggio di tutte le attività ascritte al Comune con conseguenti inevitabili inefficienze che si ripercuotono sulla comunità amministrata. [...omissis]";

- la nota del Ministero dell'Interno acclarata al prot. con n. 1521 del 12/04/2023 ove si riscontrava alla precedente nel modo seguente: "la Commissione può esprimersi solo a seguito di delibera di Giunta del Comune nella quale siano indicati tutti gli elementi occorrenti contenuti nella griglia istruttoria che ad ogni buon fine si allega";

**Preso atto** che l'emanazione del Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Finanza Pubblica – ha individuato le modalità di calcolo delle misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

**Considerato** che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio approvato con rendiconto e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato – CdC Campania n. 111 del 27/07/2020), da calcolare secondo le indicazioni contenute nella circolare interpretativa n. 1374 del 08.06.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica finalizzata a chiarire le corrette modalità applicative della nuova disciplina;

**Preso atto** che:

- il posizionamento del Comune di Valgioie rispetto al valore soglia è il seguente, come desumibile dall'allegato prospetto:

$$\frac{\text{Spesa personale 2022}}{\text{Entrate correnti medie 2022-2021-2020 (al netto FCDE 2022)}} = 25,67 \%$$

- l'ente si colloca nella prima fascia ovvero al di sotto del predetto valore soglia, risultando quale ente "**virtuoso**";

**Considerato** che ai sensi del citato decreto gli enti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1:

- Art. 4 comma 2: A decorrere dal 20 aprile 2020, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (=29,5%);
- Art. 5 comma 1: In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

- a) comuni fino a 1000 abitanti | 23% per l'anno 2020 | 29% per l'anno 2021 | 33% per l'anno 2022 | 34% per l'anno 2023 | 35,0% per l'anno 2024;
- Art. 5 comma 2: Per il periodo 2020-2024, possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

**Considerato** che il rapporto in questione è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

**Richiamata** la deliberazione G.C. n. 4 del 20 gennaio 2023 di verifica delle eccedenze di personale, quale condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, e rilevato che non emergono situazioni di personale in esubero per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

**Verificate** che sussistono le condizioni richieste, come da allegati alla presente, come quanto verificato anche dal Sindaco, in qualità di Responsabile Amministrativo Contabile.

**Verificato** che con deliberazione del Consiglio Comunale n.09 del 23 gennaio 2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e degli articoli 11 e 18 bis del D.Lgs. n.118/2011;

**Verificato** che con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 08 maggio 2023 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 e la relativa relazione illustrativa;

**Considerato** che l'ente non è soggetto all'approvazione del bilancio consolidato in quanto con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

**Verificato** che l'ente ha regolarmente trasmesso alla banca dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) i dati richiesti relativi al bilancio di previsione e ed al rendiconto di gestione;

**Verificato** che con deliberazione della Giunta Comunale n.07 del 23 gennaio 2023 è stata approvata la programmazione dei fabbisogni del personale 2023/2025;

**Verificato** che con deliberazione della Giunta Comunale n.44 del del 23 dicembre 2022 è stato approvato il Piano delle Azioni positive per il Triennio 2022/2024;

**Verificato** che le assunzioni proposte sono compatibili con il piano di riequilibrio approvato e saranno sostenibili finanziariamente in termini di competenza e di cassa a seguito della cessazione delle prestazioni di servizi attualmente esternalizzate (**pari ad € 27.633,00**) e degli incarichi a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni per **€ 28.575,95**

**Verificato** che è stata attivata e regolarmente tenuta la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ex art. 27 D.L. 66/2014 e non ci sono inadempimenti all'obbligo di certificazione;

**Ritenuto** necessario aggiornare il vigente piano dei fabbisogni di personale del triennio 2023/2025, inserendo la copertura **di due posti dell'area degli Istruttori (ex. cat. C)** per fronteggiare le necessità amministrative e di gestione, come da nota prot. 1372 del 01/04/2023 trasmessa alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali c/o Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, per le motivazioni riassunte in fase di deliberazione;

**Dato atto** che la spesa di personale per l'anno **2023** derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale sarebbe pari a complessivi **€ 180.066,18**, calcolata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e della circolare interpretativa n. 1374 del 08.06.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica (come da allegato A);

**Considerato** che la nuova dotazione organica dell'Ente, a seguito della presente modifica, risulterebbe come segue:

- N. 1 posto a tempo pieno – Istruttore contabile ex cat. C;
- N. 1 posto a tempo pieno – Istruttore amministrativo ex cat. C;
- N. 1 posto a tempo parziale 50% – Istruttore tecnico ex cat. C;
- N. 1 posto a tempo pieno – Operaio specializzato ex cat. B3,

e pertanto:

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	N.POSTI OCCUPATI TEMPO PIENO	N. POSTI OCCUPATI PART TIME	N. ASSUNZIONI PREVISTE	N. POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA
C	Istruttore contabile	0	0	1	1 T.P.
C	Istruttore amministrativo	1	0	0	1 T.P.
C	Istruttore tecnico	0	0	1	1 Part time
B3	Operaio specializzato	1	0	0	1 T.P.

**Preso atto** che la capacità assunzionale del Comune di Valgioie per l'anno 2023, determinata sulla base di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 4/2019, dal D.M. 17 marzo 2020 e dalla circolare interpretativa n. 1374 del 08.06.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, prevede una spesa di personale massima di € 146.221,43, come individuata prospetto allegato "A";

**Ritenuto** pertanto di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2023/2025 di cui al prospetto all. "B", quale aggiornamento al Piano approvato con deliberazione G.C. n. 7/2023;

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 55 del 01.04.2023 ad oggetto: "Inquadramento automatico del personale in servizio con decorrenza 1° aprile 2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022";

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

**rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

**accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

**esprime**

**parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023/2025 e rideterminazione della dotazione organica".

Valgioie (TO), lì 21 agosto 2023

L'Organo di Revisione

***Firmato digitalmente***

***Dott.ssa Maria Gabriella Aimo Boot***